

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 11/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di febbraio 2004 i ricorrenti stipulavano con il legale rappresentante di una società di costruzioni un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile. Successivamente, nel mese di luglio 2005, gli stessi stipulavano con altro intermediario un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 90.000,00 e uno di essi provvedeva a consegnare, (presumibilmente) a fini di garanzia, al procuratore speciale della società di costruzioni, tra gli altri, un assegno bancario dell'importo di euro 8.000,00 tratto su conto corrente cointestato ai ricorrenti ed emesso all'ordine di "me medesimo".

Nel mese di settembre 2005 il predetto assegno veniva presentato all'incasso da un soggetto sconosciuto ai ricorrenti presso una filiale dell'intermediario resistente che provvedeva al pagamento disponendo l'incasso della somma per il giorno 10 ottobre 2005. Con nota in data 7 novembre 2013, reiterata il successivo 18 febbraio 2014, i ricorrenti, a mezzo di procuratore speciale, formulavano formale istanza di accesso ai dati identificativi del predetto soggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ss. d. lgs. n. 196/2003, nonché dell'art. 119, comma 4, t.u.b.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, evidenziavano che “l’identificazione del portatore di un titolo di credito è imposta dalla legge al fine di accertarne la legittimità e di contrastare forme oscure di riciclaggio”.

Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti adivano questo Arbitro per reiterare le proprie deduzioni e richieste.

Costitutosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso “stante la non riconducibilità della presente vicenda alla materia decisionale espressamente riconosciuta all’ABF” asserendo che la stessa non originerebbe da un contratto e che i ricorrenti non rivestirebbero quindi la qualifica di “clienti”.

Nel merito, ribadiva il proprio diniego a fornire i dati del soggetto che aveva posto all’incasso l’assegno ritenendo tale condotta pienamente conforme alla vigente normativa in materia di *privacy* e segreto bancario “non essendo possibile comunicare a terzi notizie relative a rapporti o ad operazioni bancarie effettuate con la propria clientela in mancanza dell’autorizzazione del titolare o di richiesta dell’Autorità giudiziaria”.

Soggiungeva, che essendo stata la relativa istanza formulata dai ricorrenti in modo generico e non circostanziato, difettavano i presupposti per l’applicazione delle esimenti di cui all’art. 24, lettere b) ed f) del Codice della Privacy.

Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale la dichiarazione di irricevibilità del ricorso ed in via principale il rigetto dello stesso in quanto infondato nel merito

DIRITTO

Mette conto, a parere del Collegio, muovere dall’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario convenuto, il quale ritiene che il ricorso sia irricevibile posto che la domanda che ne costituisce oggetto, relativa ad una controversia che non origina da un contratto stipulato tra i ricorrenti ed il resistente, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione oggettivo individuato dalle Istruzioni che regolano il presente procedimento.

L’eccezione è infondata e va, dunque, rigettata.

Come il Collegio ha già avuto modo di precisare “il difetto di legittimazione attiva non deriva dalla circostanza che la società non abbia mai intrattenuto un rapporto contrattuale con la banca trattaria: come rilevato già in precedenti, numerose, occasioni da quest’Arbitro, per fondare la legittimazione a ricorrere è, infatti, sufficiente l’esistenza di un “contatto sociale qualificato” tra il ricorrente e il resistente, e tale certamente è quello che si stabilisce in occasione della presentazione del titolo da parte del prenditore, direttamente o per il tramite di una banca negoziatrice, alla banca trattaria (un profilo questo, oltretutto, oggi espressamente confermato anche dal testo novellato delle Disposizioni attuative del sistema adottate dalla Banca d’Italia, vigenti a far data dal 1° gennaio di quest’anno, dove appunto si chiarisce che per cliente si deve intendere anche “il soggetto che è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento)” (*cfr.* dec. n. 2078/2012).

Seppure l’eccezione preliminare formulata nei ridetti termini non meriti accoglimento, il Collegio deve comunque rilevare che la domanda sia stata proposta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 119, comma 4, t.u.b., oltre che delle norme in tema di trattamento dei dati personali.

Ebbene, a tale riguardo giova rilevare che le disposizioni del testo unico bancario riconoscono il diritto ad ottenere copia della documentazione contrattuale esclusivamente in capo al cliente, dovendosi assumere che tra questi e l’intermediario bancario intercorra un rapporto contrattuale; nel caso di specie, invece, le richieste formulate con il ricorso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sono state sollevate nei confronti di un soggetto che ha agito non in qualità di banca trattaria, ma di mera negoziatrice del titolo.

In tale veste, dunque, al di là di ogni considerazione in merito al contegno tenuto dall'intermediario convenuto, questi non ha intrattenuto con i ricorrenti alcun tipo di rapporto qualificante, né sotto il profilo negoziale né sotto il profilo del contatto sociale.

Tale considerazione appare sufficiente a ritenere che non possa trovare applicazione la norma di cui all'art. 119, comma 4, t.u.b. con conseguente rigetto della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO